
Azienda Provinciale *per i Servizi Sanitari*
 Provincia Autonoma di Trento

CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Procedura di affidamento mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, per la fornitura di agende, planning settimanali e calendari (CIG 8503498C87)

Il presente documento “CAPITOLATO TECNICO - AMMINISTRATIVO” è così strutturato:

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	2
Art. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI QUANTITA'	2
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	4
Art. 4 - CONSEGNA	4
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	5
Art. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.....	5
Art. 7 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	6
Art. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO	6
Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	6
Art. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'	6
Art. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO	6
Art. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 14 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE	8
Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	8
Art. 16 – SUBAPPALTO	9
Art. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO	9
Art. 18 – SICUREZZA E D.U.V.R.I.	10
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	10
Art. 20 – GARANZIA DEFINITIVA	11
Art. 21 – PENALI	11
Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
Art. 23 – RECESSO	13
Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
Art. 25 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI... 13	13
Art. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'	13
Art. 27 – INTERVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONI APAC O CONSIP.....	14
Art. 28 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO	14
Art. 29 - NORMA DI CHIUSURA.....	15



OHSAS 18001:2007



Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura annuale di agende settimanali, agende giornaliera, planning settimanali e calendari da muro tritici e da tavolo personalizzati con il logo di APSS.

Le caratteristiche generali della fornitura e le specifiche tecniche minime che i singoli prodotti dovranno rispettare sono descritte in dettaglio all'art. 2 del presente documento.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 - CARATTERISTICHE GENERALI QUANTITA'

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche complessive dell'oggetto della fornitura in termini di prodotti in gara.

Il materiale offerto dovrà essere della migliore qualità e rispettare i requisiti e le caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato.

Ciascuna delle specifiche riportate sono da intendersi come requisiti minimi ed inderogabili della fornitura richiesta

Le quantità annuali e la caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:

- a) n. 900 AGENDE GIORNALIERE PICCOLE (un giorno per pagina) cm 14x20 (da chiusa circa A5) 10% di tolleranza sulle dimensioni**
- carta bianca circa gr 80 certificata FSC
 - a righe
 - rubrica
 - indicazione del numero della settimana
 - calendario mese corrente e dei due mesi precedente e successivo;
 - con spirale in metallo sul lato lungo
 - minimo n. 365 pagine
 - copertina rigida in cartoncino con logo APSS a colori circa 5,5x5,5 davanti e contatti sul retro circa 5,5x5,5;
- b) n. 1.000 AGENDE GIORNALIERE GRANDI (un giorno per pagina) cm 20,5x26,5 (da chiusa) 10% di tolleranza sulle dimensioni**
- carta bianca gr circa 80 certificata FSC
 - a righe
 - rubrica
 - indicazione del numero della settimana
 - con spirale in metallo sul lato lungo
 - minimo n. 365 pagine



OHSAS 18001:2007



- copertina rigida in cartoncino con logo APSS a colori circa 7x7 cm davanti e contatti sul retro circa 7x7 cm;
- c) n. 700 AGENDE SETTIMANALI GRANDI cm 20,5x26,5 (da chiusa) 10% di tolleranza sulle dimensioni**
 - carta bianca gr circa 80 certificata FSC
 - a righe
 - rubrica
 - indicazione del numero della settimana
 - con spirale in metallo sul lato lungo
 - minimo n. 104 pagine
 - copertina rigida in cartoncino con logo APSS a colori circa 7x7 cm davanti e contatti sul retro circa 7x7 cm;
- d) n. 800 CALENDARIO SETTIMANALI PLANNING DA TAVOLO cm 29x15 (da chiusa) 10% di tolleranza sulle dimensioni**
 - carta bianca gr circa 80 certificata FSC
 - a righe
 - rilegatura a spirale lato lungo
 - minimo n. 104 pagine
 - copertina rigida in cartoncino con logo APSS a colori circa 6,5x6,5 cm davanti e contatti sul retro circa 6,5x6,5 cm;
- e) n. 1.000 CALENDARI TRITTICO DA MURO cm 32x50cm 10% di tolleranza sulle dimensioni**
 - 13 fogli
 - carta bianca gr 80-100 certificata FSC
 - scritta e logo APSS a colori di ca cm 13x6 cm nella parte superiore di ogni foglio
- f) n. 500 CALENDARI DA TAVOLO cm 19x16 cm 10% di tolleranza sulle dimensioni:**
 - base stabile di circa 8 cm.
 - 8 fogli (16 pagine/facciate): copertina più 12 mesi del 2021 e gennaio del 2022 più il riepilogo di tutto il 2021 e del 2022.
carta bianca circa gr 150 certificata FSC.
 - Rilegatura: spirale metallica.
 - copertina rigida con logo APSS a colori circa 5x5 cm davanti e contatti sul retro circa 5x5 cm;

Il logo di APSS dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- tinte piatte:
- scritta – nero
- logo - pantone 194C



OHSAS 18001:2007

- quadricromia:
- scritta - 100% black
- logo - 50% cyan, 100% magenta, 70% Yellow

e sarà fornito in formato jpeg e in formato vettoriale (ai) all'Aggiudicatario.

I suddetti quantitativi si riferiscono, in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale di APSS calcolato sulla base dei quantitativi calcolati sulla base dello storico e delle presunte nuove esigenze; pertanto, i medesimi non saranno vincolanti e potranno subire variazioni – fermi restando i prezzi unitari offerti -, in base alle esigenze di APSS e con oscillazioni nel limite del +/- 20% (più o meno venti per cento), senza che per questo l'operatore economico possa rivendicare il diritto a particolari compensi o indennità di sorta.

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 2 (due) anni a decorrere alla data indicata in sede di stipula.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del DLgs 50/2016, APSS ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.

APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni ed ulteriori 2 (due) anni. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva ad APSS ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

Art. 4 - CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dall'ordine.

Gli ordinativi verranno effettuati dall'APSS, applicando i prezzi di aggiudicazione della gara. La consegna della prima bozza per ogni prodotto dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del file del logo.


I prodotti ordinati, accompagnati da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e della qualità, dovranno essere consegnati (tramite posta elettronica o consegna personale), franco di ogni rischio e spesa secondo le modalità che saranno indicate nell'ordine.

Il prezzo della fornitura, alle condizioni del presente Capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

La merce richiesta dovrà pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicare il rendimento. Gli imballaggi dovranno essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.



OHSAS 18001:2007



In caso di consegna di materiale difforme rispetto a quanto indicato nella documentazione di gara, APSS provvederà alla comunicazione di reso. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro il termine indicato da APSS.

L'accettazione della merce non solleva l'Appaltatore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna ma solo al momento dell'utilizzo. Anche in questo caso seguirà comunicazione di reso e sostituzione della merce entro il termine indicato da APSS.

Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e della qualità del prodotto fornito, dovrà essere consegnato, franco da ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso il Magazzino indicato nell'ordine, durante i giorni feriali, escluso il sabato, ai recapiti e negli orari riportati sui singoli ordinativi trasmessi dagli uffici dell'APSS.

I magazzini presso cui consegnare gli articoli ordinati sono dislocati sull'intero territorio provinciale.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

Art. 6 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: la LP 2/2016; il DLgs 50/2016, per quanto applicabile; il DM Infrastrutture e trasporti n. 49/2018; il DLgs n. 81/2008 e le eventuali normative sulla sicurezza specifiche in materia; la LP 23/1990 e il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.; la LP 136/2010; il DLgs 159/2011; la L 190/2012; il regolamento europeo 2016/679/UE, il DLgs 196/2003, il DLgs 51/2018; le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.



OHSAS 18001:2007

Art. 7 – CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della LP n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale tecnico-amministrativo;
- a.2) l'eventuale documentazione tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore

Le spese contrattuali, se dovute, sono a carico dell'appaltatore.

Ai fini della stipula del contratto sarà richiesto all'Appaltatore di presentare la necessaria documentazione.

Ai fini del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, salvo diversa indicazione.

Eventuali sostituzioni dei Legali Rappresentanti dell'Appaltatore che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Art. 8 - IMPORTO DEL CONTRATTO

I prezzi di aggiudicazione indicati nell'offerta dalla ditta aggiudicataria si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016, è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Acquisti e Gestione Contratti di APSS.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto o provvede, qualora opportuno, a nominare un soggetto diverso per l'esercizio delle funzioni connesse a tale incarico: in tal caso, il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore.

Art. 10 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del DLgs 50/2016.

Art. 11 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della LP 2/2016.

Art. 12 – MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO



OHSAS 18001:2007

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014, le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del DM 23/1/2015.

Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di trenta (30) giorni dalla verifica di conformità dei prodotti/accertamento della prestazione, che avverrà entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della fattura.

Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

L'Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come meglio specificato nell'apposito articolo del presente Capitolato.

In caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del DLgs 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13 – CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

APSS ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali".



OHSAS 18001:2007

APSS, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

I prodotti devono pervenire ai magazzini APSS, secondo quanto riportato nell’ordine, in perfetto stato di conservazione.

Anche a consegna avvenuta e accettata, ove emergesse qualche vizio o difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta all’Appaltatore, che dovrà sostituirla, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di APSS.

In caso di rifiuto della fornitura perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di APSS, quest’ultima avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito all’Appaltatore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, le penali di cui all’art. “Penali ed inadempimenti” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il materiale in eccedenza e/o non conforme e/o contestato, anche se tolto dall’imballaggio originale, dovrà comunque essere ritirato dall’Appaltatore entro 7 (sette) giorni lavorativi/solari dalla contestazione scritta, concordando con APSS le modalità di ritiro; in caso contrario, APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all’Appaltatore.

L’Appaltatore non può pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, scaduti i 7 (sette) giorni lavorativi/solari di deposito garantiti.

In ogni momento potrà essere verificata la rispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche indicate dall’Appaltatore.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, APSS ne darà comunicazione all’Appaltatore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

Art. 14 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della LP 2/2016, l’APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lett. d), punto 2, della LP 2/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del DLgs 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario



OHSAS 18001:2007

disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della LP 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Art. 16 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'art. 26 della LP 2/2016 e per quanto applicabile, dall'art. 105 del DLgs 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della LP n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della LP 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite.


Art. 17 – TUTELA DEI LAVORATORI E CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e



OHSAS 18001:2007



amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 18 – SICUREZZA E D.U.V.R.I.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008 e ss.mm.ii., l'obbligo di procedere alla predisposizione del DUVRI, trattandosi di mera fornitura.

Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

I dati personali forniti dall'Impresa aggiudicataria verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente, in applicazione degli adempimenti previsti dal DLgs 50/2016, dalle LLPP 2/2016 e 23/1990 e dal DPR 445/2000.

Il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali ai quali è soggetta APSS e ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione di un contratto: il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso connessi e conseguenti ai sensi di legge (es. verifica assenza motivi di esclusione).

I dati personali potranno essere comunicati a terzi con la finalità esclusiva di procedere agli adempimenti di cui sopra.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico, da parte di personale autorizzato.

I dati personali saranno conservati per il tempo indicato nel "Manuale di gestione degli archivi", disponibile sul sito www.apss.tn.it alla sezione Privacy e diritto d'accesso / Privacy / Documenti.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede in via Degasperi n. 79 a Trento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172– urp@apss.tn.it.

Preposto al trattamento dei dati personali, per i trattamenti effettuati nell'ambito dell'esecuzione del contratto, è il RUP.



OHSAS 18001:2007

L'interessato, per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD), i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato stesso.

Art. 20 – GARANZIA DEFINITIVA

All'aggiudicataria è richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 10% dell'importo del contratto, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione (preferibilmente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). L'importo può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7. In caso di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, è necessario l'utilizzo degli Schemi Tipo adottati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. In caso di fideiussione bancaria, inoltre, la stessa dovrà essere in regola con la disciplina sull'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/1972.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla conclusione del contratto.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la ditta dovrà provvedere al reintegro della stessa nei termini indicati dall'APSS. In caso di inadempimento a tale obbligazione, l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto contratto, previa comunicazione alla ditta mediante PEC.

Nel caso di integrazione dell'accordo, L'aggiudicataria deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 21 – PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni contrattuali (consegna dei prodotti o loro sostituzione in caso di non conformità) APSS potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito.

Nel caso si verificassero due o più ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di durata superiore a 15 (quindici) giorni rispetto al termine stabilito, non adeguatamente giustificati dalla ditta, in aggiunta all'applicazione delle penali per ritardato adempimento, APSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa



OHSAS 18001:2007

dell'inadempimento ed il ristoro degli oneri che APSS dovesse sostenere a causa della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro il termine indicato nella nota di contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della APSS, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva se richiesta.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, la APSS può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del DLgs 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) ingiustificato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di durata superiore a 15 (quindici) giorni rispetto al termine stabilito, occorso per due o più volte nel periodo contrattuale;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'articolo "Penali" del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.



OHSAS 18001:2007



Art. 23 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del DLgs 50/2016.

Art. 24 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la APSS e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 25 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L 136/2010, l'affidatario è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG del contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 26 – OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA'

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola:



OHSAS 18001:2007

“Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla APSS ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 27 – INTERVENUTA DISPONIBILITA’ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L 135/2012, APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 28 - NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

In particolare, l’Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d’imposta delle CU inviate all’Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all’art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L’Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l’eventuale violazione, contesterà per iscritto all’Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.



OHSAS 18001:2007

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. l) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

Art. 29 - NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.



OHSAS 18001:2007